

COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

**Adottato con delibera di Consiglio Comunale
n. 23 del 25.06.2013**

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- art. 1 Disciplina dei servizi di polizia urbana
- art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- art. 3 Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- art. 4 Esposizione e validità dei titoli
- art. 5 Decadenza dei titoli

Titolo II - Occupazione di suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito

- art. 6 Disposizioni generali
- art. 7 Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- art. 8 Occupazione di suolo pubblico - Diniego
- art. 9 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- art. 10 Installazione di tende solari
- art. 11 Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- art. 12 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci, o altro
- art. 13 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi
- art. 14 Occupazione temporanea del suolo pubblico per spettacoli e trattenimenti su aree pubbliche
- art. 15 Pubblicità indicante manifestazioni temporanee

Titolo III - Pulizia, ordine e decoro del centro abitato

- art. 16 Disposizioni generali
- art. 17 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 18 Decoro delle pertinenze delle abitazioni - sfalcio dei prati e giardini
- art. 19 Piantagioni e siepi
- art. 20 Manutenzione degli edifici
- art. 21 Danneggiamento di edifici, pubblici e privati, di attrezzature di arredo urbano e della segnaletica stradale
- art. 22 Pubblicità tramite volantinaggio e sonora
- art. 23 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 24 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- art. 25 Trasporto di materiale di espurgo e di facile dispersione
- art. 26 Sgombero della neve
- art. 27 Emissioni di fumo, polveri o dispersione di gas; accensione di fuochi
- art. 28 Altri atti vietati
- art. 29 Caravan, tende, carri abitazione, accampamenti

Titolo IV - Quietudine e sicurezza nel centro abitato

- art. 30 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- art. 31 Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- art. 32 Cattura dei cani e di altri animali

- art. 33 Esercizio di attività d'impresa, arti ed industrie rumorose, impianto di macchinari rumorosi
- art. 34 Rumori e suoni nei locali pubblici
- art. 35 Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi
- art. 36 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- art. 37 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 38 Protezioni in occasione di lavori
- art. 39 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 40 Pitture e verniciature fresche
- art. 41 Installazione di tralicci, gru, ed altri impianti di sollevamento
- art. 42 Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- art. 43 Uso di risorse idriche potabili

Titolo V - Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- art. 44 Diffida
- art. 45 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- art. 46 Sequestro e custodia di cose
- art. 47 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
- art. 48 Concorso di norme
- art. 49 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

Il Servizio di Polizia Urbana è disciplinato dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Il servizio attende alla tutela della proprietà pubblica, alla sicurezza dei cittadini ed al decoroso e ordinato svolgimento della vita cittadina.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale al Corpo di polizia municipale e in via speciale, e, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali.

La polizia municipale e i funzionari comunali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attinenti rispetto delle norme di legge e del presente regolamento possono assumere informazioni, e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi foto-planimetrici e a prelievi di campioni, il tutto comunque secondo le regole fissate dalla normativa in materia di privacy.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le licenze richiamati dal presente regolamento, sono accordati:

- a) personalmente al richiedente;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tener sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Art. 4

Esposizione e validità dei titoli

I titoli richiamati dal presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 60, previa diffida

Art.5 Decadenza dei titoli

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo eventuali proroghe;
- quando, senza il nulla - osta del Comune, sia stato ceduto ad altri.

I titoli revocati devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6 **Disposizioni generali**

L'occupazione di suolo pubblico è disciplinata dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche comunali e dalle seguenti disposizioni del presente regolamento.

Art. 7 **Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione**

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di durata non superiore alle 24 ore, tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, per operazioni di carico-scarico, per traslochi, per la sosta di piattaforme e/o trabattelli e simili, sono consentite, senza autorizzazione o concessione, previa comunicazione, con congruo anticipo agli Uffici comunali.

Sono esenti da tale adempimento le operazioni di durata inferiore ai trenta minuti.

Restano salve le disposizioni del Codice della Strada.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 8 **Occupazione di suolo - Diniego**

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dagli specifici regolamenti comunali vigenti, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità, mentre devono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e dove questo non sia materialmente o tecnicamente possibile, un tragitto alternativo, se necessario, protetto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 9 **Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo**

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato

- a) infiggere pali o punte al suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) in ogni caso arrecare danno a qualsivoglia oggetto o bene di proprietà pubblica;
- d) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- e) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art.10 Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è subordinata al rilascio del titolo autorizzativo in conformità alle vigenti norme urbanistiche ed a quanto disposto dalle leggi e regolamenti in materia.

In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possa derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art.11 Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai seguenti regolamenti comunali: edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e sulla occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata la installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, o risulti offeso il decoro e/o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale può prescrivere che le insegne o i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali e paesaggistiche.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore alle norme del Codice della Strada.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata, tenuto conto sia della sporgenza dal muro e sia delle caratteristiche della località.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 12

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, ombrelloni, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 13

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazione di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 14

Occupazione temporanea del suolo pubblico per spettacoli e trattenimenti su aree pubbliche

Potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni nel rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e urbanistico/edilizie.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 15

Pubblicità indicante manifestazioni temporanee

Salve le norme in materia di circolazione stradale e del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e fatti salvi i diritti di terzi, è fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni temporanee di rimuovere, su disposizione della Amministrazione comunale, ogni cartello o indicazione esposti che possano recare pregiudizio alla tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo non festivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (cordoli, marciapiedi, aiuole, vernice pali, ganci e/o morsetti, paline, ecc).

In caso di mancata rimozione entro i termini indicati dall'Amministrazione comunale o, nel caso di cui al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle ulteriori spese sostenute ai trasgressori.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 120, previa diffida.

TITOLO III

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 16 **Disposizioni generali**

I luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti puliti ed in stato decoroso.

Fatte salve le sanzioni penali, è vietata qualsiasi forma di imbrattamento anche con scritte o disegni fatte con vernici od altro e anche con olio o carburante sparso da veicoli in genere, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori ed ai coobbligati, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino, o in stato decoroso, dei luoghi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 17 **Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, uffici privati, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai commercianti su area pubblica e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare o accumulare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 18 **Decoro delle pertinenze delle abitazioni - sfalcio dei prati e giardini**

Nell'ambito del centro abitato è fatto obbligo ai proprietari, locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta, di mantenere l'area circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere ad un frequente sfalcio di quelle a giardino, dei prati o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico sanitario.

Per ragioni di carattere sanitario e/o igienico ambientale, nel caso di inottemperanza e fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, la Polizia Municipale eleverà verbale di accertamento e conseguente ordine a provvedere.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 150, previa diffida.

Art. 19 **Piantagioni e siepi**

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che non oltrepassino il confine e possano restringere lo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto indicato dalle norme del Codice della Strada e dal Codice Civile è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore a:

- 1) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore ad un metro;
- 2) metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno.

Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada o dal presente regolamento, la Polizia Municipale eleverà verbale di accertamento e conseguente ordine a provvedere.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 20 **Manutenzione degli edifici**

I proprietari od i locatari di edifici, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 21 **Danneggiamento di edifici, pubblici e privati, di attrezzature di arredo urbano e della segnaletica stradale**

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte o disegni, affissioni, adesivi di qualsiasi tipo anche commerciali, o macchiare gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le pensiline, la sede stradale, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o attrezzatura o segnaletica stradale.

E' altresì vietato apporre cartelli, avvisi, comunicazioni di tipo privato e commerciale sulle attrezzature tecniche di corredo della viabilità, sulla segnaletica stradale e relativi supporti, su cassonetti e attrezzature per la raccolta e la separazione dei rifiuti.

In caso di violazione dei commi precedenti è fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. In caso di inottemperanza entro il termine prescritto, questo sarà eseguito d'ufficio, con addebito dei costi e/o delle spese.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 22
Pubblicità tramite volantinaggio e sonora

Fatto salvo quanto previsto dalle norme, comprese quelle elettorali, vigenti in materia di pubblicità ed affissioni, è fatto divieto di effettuare la pubblicità viaria mediante inserimento di manifestini e altro materiale pubblicitario commerciale nei tergicristalli dei veicoli o mediante lancio degli stessi dalle autovetture. E' consentito solo il volantinaggio a mano in modo tale da non causare disturbo alle persone e non sporcare il suolo.

Per quanto attiene alla pubblicità fonica, si rimanda alle previsioni del vigente regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

E' altresì vietata negli spazi ricompresi dentro e fuori le scuole, qualsiasi forma di attività pubblicitaria a fini commerciali che preveda la richiesta di denaro o la corresponsione di contributi, anche a titolo di liberalità.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 23
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento o di inquinamento nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 24
Deposito e asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani, anche voluminosi o ingombranti, dovranno essere conferiti con le modalità e nei luoghi e negli orari stabiliti dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi tipo, sciolti o in contenitori, sulle strade, nelle piazze, su aree pubbliche in genere o aperte al pubblico e nei corsi d'acqua.

E' vietato depositare rifiuti in maniera difforme da quanto stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e dalla normativa vigente.

Fatto salvo quanto previsto per il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema del "porta a porta", il conferimento di rifiuti di tipo urbano può avvenire esclusivamente:

- negli appositi cestini situati nelle zone d'interesse del territorio comunale, fermo restando che è vietato l'utilizzo improprio di detti contenitori (per es. conferimento di rifiuti raccolti in maniera differenziata e destinati al servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta);

- presso il Centro di Raccolta Comunale, nei modi e negli orari dettati dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Per le fattispecie disciplinate dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 25

Trasporto di materiale di espurgo e di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli idonei al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

I trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, cadono materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 155, previa diffida.

Art. 26

Sgombero della neve

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, uffici privati, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole il ghiaccio formato sul suolo.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 27

Emissioni di fumo, polveri o dispersione di gas - accensione di fuochi

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori o dispersioni di gas che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, previa diffida.

Art. 28 **Altri atti vietati**

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
- c) lasciar vagare o abbandonare animali;
- d) la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite gabbie o contenitori;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane ed effettuare allacciamenti anche temporanei alle stesse;
- h) cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) sedersi sulle aiuole fiorite, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) salire con i piedi sulle panchine o usarle in modo improprio;
- n) far esplodere mortaretti, botti, petardi o accendere fumogeni;
- o) usare contro persone, animali o cose, spray o prodotti in genere chimici e non, fastidiosi, irritanti, o in modo improprio;
- p) l'accattonaggio svolto in modo molesto o insistente;
- q) l'utilizzo dei giochi per bambini collocati presso i parchi ad uso pubblico, da parte di persone di età superiore a quella consentita.

Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 30, chi conduce animali in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve provvedere all'immediata pulizia quando questi sporchino il suolo.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 150 euro.

Art. 29 **Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione, accampamenti.**

Al di fuori delle aree appositamente destinate, è vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta tipo campeggio con caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti in genere.

Lo sgombero deve essere attuato entro 48 ore dalla notifica dell' ordinanza di sgombero.

Nei casi previsti dal comma precedente, qualora i suddetti non ottemperino all'ordine di sgombero dell'area occupata, si procederà alla rimozione dei mezzi ed allo sgombero e ripristino dei luoghi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, previa diffida

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 30

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio. E' fatto obbligo per il detentore dell'animale di portare con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone od altri animali.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico i cani delle razze canine e di incroci di razze a rischio aggressività individuati dalle Autorità Sanitarie competenti dovranno essere muniti di idonea museruola e tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

I detentori dei cani avranno cura di provvedere alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni degli animali. E' fatto obbligo di impedire che gli animali sporchino, anche con solo liquido organico, gli accessi alle civili abitazioni, o gli spazi prospicienti negozi, pubblici esercizi ed edifici pubblici.

Dall'osservanza degli obblighi e ai divieti del presente articolo, sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Nei giardini, negli orti, nelle aree ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso.

Potranno essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

1. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
2. i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
3. i cani delle forze di polizia nonché quelli appartenenti ad organismi/enti di soccorso durante l'impiego per fini d'Istituto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 31

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

E' vietato, a chi detiene in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali, disturbare la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni tali da non disturbare.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 32
Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare abbandonati in luogo pubblico saranno catturati dal personale del canile convenzionato.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 33
Esercizio di attività d'impresa, arti ed industrie rumorose, impianto di macchinari rumorosi

L'esercizio di attività d'impresa, arti ed industrie rumorose e l'impianto di macchinari rumorosi sono disciplinati dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Art. 34.
Rumori e suoni nei locali pubblici.

Nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini, oltre la soglia di normale tollerabilità. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 35.
Sale da ballo, locali pubblici, di pubblico spettacolo e ritrovi

Nell'ipotesi di manifestazioni temporanee che si svolgano nei bar e/o all'aperto e che prevedano pubblici spettacoli, il Responsabile del Servizio nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso e gli orari.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 210, previa diffida.

Art. 36.
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 37

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 38

Protezioni in occasione di lavori

Chiunque lavori sullo spazio pubblico deve provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polveri, colori o altri materiali, possano cadere sui veicoli e sulle persone e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150.

Art. 39

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi liberamente accessibili devono essere opportunamente segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.

In caso di inattività lavorativa sullo scavo, questo deve essere idoneamente protetto, coperto o recintato in modo da evitare ogni possibile pericolo.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300.

Art. 40

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

Art. 41

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni nonché dal regolamento edilizio.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300.

Art. 42

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono esercizi commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi, uffici o amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20x30, contenente la scritta: "in caso di emergenza, chiamare:....." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Art. 43

Uso di risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività con atto del competente Ufficio comunale si potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli e per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150, previa diffida.

TITOLO V

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 44

Diffida

La diffida, ove prevista, deve essere comunicata per iscritto al trasgressore dall'agente accertatore.

L'omesso adempimento di quanto intimato dà avvio alla procedura sanzionatoria.

La diffida non è ammessa quando il trasgressore è già stato diffidato per la stessa violazione.

Art. 45

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme di legge (legge n.689 del 24.11.1981 , D.Lgs n. 285 del 30.04.1992) e dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ,le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie amministrative riportate in calce ai rispettivi articoli. Sono fatte salve altresì le sanzioni accessorie..

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Si ha recidiva quando nell'arco di due anni vengono accertate e contestate al medesimo trasgressore due violazioni della stessa norma.

Per le violazioni al presente regolamento, nel verbale di contestazione, è indicato, in deroga a quanto disposto al comma 1 dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento della sanzione pecuniaria nel minimo edittale.

Art. 46

Sequestro e custodia di cose

Gli organi di polizia all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano al trasgressore. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto illecito;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

d) per l'inosservanza delle disposizioni del "Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni", del relativo piano generale degli impianti, del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" o di altri regolamenti comunali.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 48 **Concorso di norme**

Qualora la violazione di una norma del presente regolamento costituisca anche violazione di una norma statale o regionale si applica anche la sanzione prevista dalla norma di rango superiore.

Art. 49 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga i regolamenti, le ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.